



FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI
S C U O L A D I G O V E R N O L O C A L E

Quaderni della Fondazione Giandomenico Romagnosi

Quaderno 2-2020

**La normativa antiriciclaggio
per le Pubbliche Amministrazioni
e le Aziende sanitarie in particolare.
Analisi ed adempimenti relativi.**

Raffaella Procaccini

Maggio 2020

Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi

Presidente: Andrea Zatti.

Responsabile Scientifico dei Quaderni: Paolo Graziano.

Comitato di Redazione: Tiziana Altì, Franco Osculati, Gianluca Pietra,
Raffaella Procaccini, Andrea Zatti, Cinzia Di Novi, Sabrina Spaghi.

Immagine di copertina: Andrea Vaccari, A7design.

Quaderno 2-2020, maggio 2020.

Autore: Raffaella Procaccini.

*La normativa antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende
sanitarie in particolare. Analisi ed adempimenti relativi.*

INDICE

1. La fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis c.p.: una panoramica normativa	4
2. Segue: la <i>ratio</i> della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le principali novità introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90.....	7
3. L'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007 alla luce della riforma: la necessaria preventiva mappatura del rischio	16
4. La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione	21
5. Gli indicatori di anomalia.....	26
Conclusioni	36
Bibliografia	37

Il contributo offre un percorso di approfondimento relativo ai contenuti della disciplina attualmente vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno di riciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale prospettiva, particolare attenzione viene dedicata alle novità introdotte mediante l'adozione del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 che, attuando la IV Direttiva AML e il Regolamento (UE) n. 2015/847, modifica e aggiorna la normativa nazionale di riferimento, costituita dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dal D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109.

L'intervento riformatore, volto a favorire lo sviluppo di un sistema funzionale all'emersione delle attività sospettate di riciclaggio, risponde ad una *ratio* comune anche ad altri interventi attuati dal legislatore nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, pur sempre orientati al perseguimento del fondamentale principio di buon andamento dell'amministrazione, enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Dopo una panoramica sul reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., si procederà quindi all'indagine dell'attuale assetto normativo come configurato all'esito del recente intervento di riforma, con particolare riguardo ai temi dell'obbligo di comunicazione e della segnalazione di operazioni sospette quali strumenti centrali nel contrasto al riciclaggio all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, per procedere poi all'esame della figura del segnalante e del gestore, nonché del rilievo assunto dai cc.dd. indicatori di anomalia.

Si conclude lo scritto attraverso l'analisi empirica di come le realtà pubbliche sanitarie si sono attrezzate per prevenire il fenomeno attraverso una efficiente preventiva analisi del rischio. Si indicano, altresì, degli utili strumenti per contrastare il fenomeno di riciclaggio e per diffondere la prassi dell'educazione all'etica all'interno della p.a.

Avv. Raffaella Procaccini,
Consigliere di Amministrazione Fondazione Romagnosi

**La normativa antiriciclaggio per le Pubbliche
Amministrazioni e le Aziende sanitarie in particolare.
Analisi ed adempimenti relativi.**

1. La fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis c.p.: una panoramica normativa.

Il presente contributo intende esaminare il sistema di antiriciclaggio adottato nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione alle più recenti novità introdotte dal D.lgs. n. 90/2017 nella materia in oggetto.

A tal fine, peraltro, occorre anzitutto soffermarsi sulla scelta legislativa di disciplinare il fenomeno del riciclaggio, prendendo le mosse dalla fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.¹ prevista all'interno del Codice Rocco.

In proposito, si osserva come la norma sia stata collocata dal legislatore nell'ambito delle previsioni che dettagliano i delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del Libro II del Codice Penale e, precisamente, nel contesto del Capo II di tale Titolo, volto a sanzionare i delitti contro il patrimonio mediante frode. Introdotta dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in L. 19 maggio 1978 n. 191, la previsione è stata oggetto di ulteriori interventi ad opera del legislatore, mediante sua revisione con l'art. 23 della L. 19 marzo 1990 n. 55 e, successivamente, con l'art. 4 della L. 9 agosto 1993 n. 328.

¹ L'Art. 648 bis c.p. cita letteralmente: "1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Senza entrare nel merito del percorso evolutivo che ha interessato la norma, si segnala come l'esigenza d'intervenire a più riprese in relazione alla fattispecie in questione sia data anche e soprattutto dall'importanza dei beni giuridici presidiati, da individuarsi non solo nel patrimonio, come espressamente sancito dalla rubrica del Titolo in cui l'art. 648 bis c.p. è inserito, bensì anche nella trasparenza e liceità del sistema nel suo complesso considerato, essendo interesse dell'ordinamento giuridico che i proventi di attività illecite non siano oggetto di mascheramento e successiva re-immissione nel circuito economico.

Spesso, infatti, come si analizzerà di seguito, a tale reato si accompagna purtroppo l'espandersi della criminalità organizzata.

Quanto agli elementi essenziali del reato di riciclaggio che prevede l'irrogazione di sanzioni all'interno del Codice Penale² e, in particolare, con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito, deve necessariamente rilevarsi la questione relativa al delitto presupposto.

Si osserva, infatti, che, similmente ad altre fattispecie³, il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. postula che il denaro o l'utilità oggetto di reimpiego si caratterizzino per la loro provenienza da delitto non colposo, costituendo, quindi, la commissione di un altro reato, detto appunto reato-presupposto, dato imprescindibile ai fini dell'affermazione della responsabilità penale.⁴

Venendo all'elemento soggettivo del reato, si osserva che esso risulta integrato dal dolo generico, quale rappresentazione e volizione di porre

² In merito alle teorie elaborate in dottrina circa la struttura del reato in generale, si consulti Fiandaca Musco, *Diritto Penale. Parte Generale*, Zanichelli, che, in adesione alla c.d. teoria tripartita dell'illecito penale, individua nelle cause di giustificazione non un elemento negativo del fatto tipico bensì una componente autonoma della struttura del reato la cui presenza esclude l'antigiuridicità del fatto pur tipico, unitamente ad elemento oggettivo e soggettivo. Sempre in adesione alla teoria tripartita, v. Marinucci Dolcini Gatta, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Giuffrè. Al contrario, aderisce alla tesi bipartita, che annovera la mancanza di scriminanti nel fatto tipico, Antolisei F., *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Milano, Giuffrè.

³ Si segnala come la commissione di un fatto costituente reato quale presupposto della configurabilità dell'illecito sia elemento comune, ad esempio, alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p.: "1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

⁴ In proposito, si consulti la sentenza resa da *Cass. pen. SS.UU. 27 febbraio 2014, n. 25191*, chiamata a pronunciarsi in merito al caso di reimpiego di ingenti capitali riconducibili all'attività di associazioni di stampo camorristico. In proposito, la Corte ha stabilito che "Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti".

ostacolo in merito all'accertamento della provenienza del bene, del denaro o dell'utilità.

Nella forma eventuale, il dolo del reato di riciclaggio si traduce poi nella rappresentazione nell'agente circa la concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa oggetto di reimpiego.

Esaminata la portata dell'art. 648 bis c.p. nei suoi tratti essenziali, si osserva che il fenomeno del riciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni è stato oggetto di specifica attenzione ad opera del legislatore mediante il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e il D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109.

La specificità della normativa dettata con riferimento alle p.a., adottata in recepimento della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE⁵, si sostanzia in particolari misure introdotte al fine di prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio, delle quali verrà dato atto nel prosieguo della trattazione. Fin d'ora, pare peraltro necessario evidenziare il carattere peculiare della normativa in questione, a partire dalla nozione di riciclaggio di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007⁶, quale fondamentale premessa

⁵ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

⁶ Si riporta il testo integrale dell'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007: "1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. 3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. 4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione. 5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con

rispetto alla trattazione delle misure antiriciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, nel fornire le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, introduce, infatti, una nozione di riciclaggio maggiormente strutturata rispetto a quella ricavabile dall'art. 648 bis c.p.

In luogo del più ampio riferimento alla condotta di "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa" di cui all'art. 648 bis c.p., l'art. 2 comma IV del D.lgs. n. 231/2007, in particolare, raggruppa le condotte di riciclaggio in quattro categorie, ampiamente descritte nelle relative lett. a), b), c) e d).

Alla spinta verso una maggiore tipizzazione della condotta nel contesto del D.lgs. n. 231/2007 si affianca, del resto, la specificità del bene giuridico tutelato dalla normativa di settore oggetto d'indagine, esplicitamente individuato dal legislatore nel sistema economico e finanziario e nell'esigenza che esso non sia strumentalizzato allo scopo di riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo⁷.

Nella specie, infatti, si vedrà di seguito come diventa protagonista la preventiva analisi e mappatura del rischio all'interno della p.a. al fine di costruire delle misure *ad hoc* per prevenire e contrastare il fenomeno del reato di riciclaggio.

2. Segue: la *ratio* della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le principali novità introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90.

Evidenziata la centralità della finalità di tutela del sistema finanziario rispetto a condotte di riciclaggio propria del D.lgs. n. 231/2007 e del D.lgs. n. 109/2007, in recepimento della normativa comunitaria di cui alle

ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

⁷ In proposito, si evidenzia quanto disposto dall'art. 2 comma I, prima parte, del D.lgs. n. 231/2007, per il quale "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".

Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, si osserva che lo scopo di garantire le finanze dell'Amministrazione dal rischio di reimpiego dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, lungi dal costituire principio estraneo all'ordinamento giuridico interno, trova puntuale riscontro anche nella Costituzione e, precisamente, all'art. 97 della Carta fondamentale⁸.

È infatti evidente come tale norma e il principio di buon andamento dell'amministrazione ivi sancito sarebbero inevitabilmente frustrati dall'impiego di risorse pubbliche a fini diversi da quelli cui esse sono preordinate e, segnatamente, aventi natura illecita.

Al principio di buon andamento, dettato all'art. 97 comma II Cost. unitamente alla regola di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa, deve, inoltre, affiancarsi il disposto dell'art. 28 Cost. che, nella prospettiva dell'immedesimazione organica, fonda la diretta imputabilità del fatto dell'organo in capo alla p.a. di appartenenza⁹.

Dalla lettura combinata delle due norme costituzionali, pare evidente come il fenomeno illecito, nella specie di riciclaggio, cui partecipa il dipendente pubblico è un fatto direttamente riconducibile all'amministrazione, involgente il suo patrimonio e, pertanto, a maggior ragione passibile di violazione del fondamentale canone di buon andamento di cui al citato art. 97.

Ancora, si osserva come i principi costituzionali illustrati, connotanti l'azione della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, hanno trovato puntuale attuazione anche in settori diversi e, al contempo, limitrofi a quello dell'antiriciclaggio.

Fra questi, un cenno particolare merita la normativa dettata in materia di anticorruzione, ove attraverso il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50¹⁰, come

⁸ Art. 97 Cost: "1. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 3. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 4. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

⁹ Art. 28 Cost: "1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 2. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

¹⁰ D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti): "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", consultabile in GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10). Il Decreto Legislativo in questione si sostituisce al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

implementato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56¹¹, il legislatore ha voluto attuare la tutela della libera concorrenza sul mercato e la prevenzione di fenomeni distorsivi della stessa attraverso la previsione di pratiche anticorruptive, proprio in ossequio alla regola di buon andamento di cui all'art. 97 Cost¹².

Analogamente, al principio di buon andamento si ispirano gli interventi normativi in materia di trasparenza¹³, ove scopo ultimo del legislatore è attuare un sistema diffuso di controllo e monitoraggio dell'azione dell'amministrazione nella prospettiva del corretto svolgersi della funzione pubblica.

Allo stesso modo, lo strumento della trasparenza diviene utile per incentivare dall'interno segnalazioni di condotte illecite di riciclaggio e, come si vedrà di seguito, diviene fondamentale la formazione del dipendente in ordine agli elementi essenziali delle operazioni sospette.

Evidenziata la *ratio* della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, è necessario procedere all'esame della relativa disciplina.

In proposito, si segnala anzitutto che in data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D.lgs. n. 231/2007 ed al D.lgs. n. 109/2007, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2017.

¹¹ Il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56: "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", consultabile in GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).

¹² In relazione all'analisi di alcuni modelli ideali di Piani Triennali anticorruzione, si consulti il contributo della scrivente titolato: "*La prevenzione del fenomeno corruttivo alla luce della legge n. 69/2015 con l'ausilio della mappatura dei rischi*" in Procaccini, Zatti, Previtali, "*Trasparenza e anticorruzione, Enforcement e Management*", Pavia University Press, Pavia, 2017.

¹³ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: "1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione".

Il Decreto Legislativo n. 90/2017 dà anche attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847.

Di particolare importanza nella disamina della disciplina dell'antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e dell'incremento delle misure volte al contrasto del fenomeno di reimpiego di proventi illeciti, anzitutto, è l'esame dei soggetti obbligati, dovendosi osservare l'intervenuta modifica del perimetro dei destinatari della normativa nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte¹⁴.

¹⁴ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 3 del D.lgs. n. 231/2007, rubricato *Soggetti obbligati*: "1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF (9). 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS; c) i soggetti che esercitano l'attività di case

Centrale nel panorama normativo di riferimento, inoltre, l'adozione di un modello di tutela delle pubbliche finanze ispirato al c.d. *risk based approach*, ovvero all'approccio basato sul rischio, attuato tramite la previsione di obblighi di adeguata verifica¹⁵, anche mediante l'individuazione

d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS; d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso. 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. 8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali”.

¹⁵ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 231/2007, rubricato *Contenuto degli obblighi di adeguata verifica*: “1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. 2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento

di nuove fattispecie cui si applicano tali obblighi e la rivisitazione del set informativo e dei fattori da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate/rafforzate di adeguata verifica.

Ancora, a segnare l'implementazione del sistema di tutele si evidenzia la previsione di specifici obblighi di conservazione¹⁶.

In particolare, il legislatore procede all'individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni, all'abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'A.U.I. (Archivio unico informatico), seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), dei dati aggregati.

Sotto il profilo della sanzione, quale strumento di repressione *ex post* del fenomeno criminoso, il legislatore prevede l'applicazione di un regime connotato da misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Si noti come, peraltro, l'adozione di presidi, controlli e procedure necessari ad indirizzare taluni degli adeguamenti richiede l'emanazione di specifici provvedimenti delle Autorità di Vigilanza recanti disposizioni attuative volte a disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi normativi.

del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. 4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico”.

¹⁶ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 31 del D.lgs. n. 231/2007, rubricato *Obblighi di conservazione*: “1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati. 3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale”.

Aspetto centrale della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni è anche la previsione di obblighi di comunicazione¹⁷, attraverso l'introduzione di un dovere di trasmissione alla U.I.F. di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML (Anti Money Laundering), adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing).

Obblighi di comunicazione cui si affiancano veri e propri obblighi di segnalazione¹⁸, mediante l'introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di

¹⁷ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. n. 231/2007, relativo agli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati: "1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a: a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III". Quanto alle comunicazioni oggettive, si veda il successivo art. 47: "1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35".

¹⁸ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs. n. 231/2007, relativo all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: "1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse. 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono

una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione e l'inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità.

Ancora, evidente misura di carattere preventivo è la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, con previsione del divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018¹⁹.

violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata. 5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

¹⁹ In proposito, si riporta quanto disposto dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro. 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro. 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. 12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il

Al fine di evidenziare il rilievo e la necessità di un intervento riformatore della normativa antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni così come attuata con il D.lgs. n. 90/2017, è necessario accennare al rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottato dal G.A.F.I. e dal Fondo Monetario nell'anno 2016, secondo il quale "l'Italia si è dotata di un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia si confronta con un volume particolarmente elevato di proventi illeciti (come riconosciuto nell'Analisi dei Rischi Nazionali), la maggior parte dei quali generata all'interno del Paese".

Interessante notare come, fra i reati che maggiormente generano proventi, il rapporto in questione segnala, in particolare, "i) evasione di imposte e accise (circa il 75 per cento dei proventi totali); ii) narcotraffico e usura (circa il 15 per cento del totale); iii) corruzione, frode, contraffazione, criminalità ambientale, furti/rapine, contrabbando, estorsione e gioco illegale (circa il 10 per cento del totale)".

Infine, si segnala come l'art. 10 del D.lgs. 90/2017, nell'introdurre la c.d. clausola di invarianza, statuisce che l'attuazione della riforma non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a esclusione di quanto necessario ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma II, capoverso articolo 68²⁰.

In conclusione fondamentale è sempre non ledere il buon andamento della pubblica amministrazione e garantirne l'efficienza d'azione.

trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP. 15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile". In merito al divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, v. poi il successivo art. 50: "1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. 2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato".

²⁰ Si riporta il testo dell'art. 10 del D.lgs. n. 90/2017: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente".

3. L'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007 alla luce della riforma: la necessaria mappatura preventiva del rischio.

Illustrati i profili principali della normativa dettata in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, così come riformata e implementata dalla riforma attuata con il D.lgs. n. 90/2017, pare opportuno soffermarsi sull'esame dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, volto a individuare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di comunicazione alla U.I.F. di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro attività istituzionale²¹.

In proposito, si osserva, anzitutto, come il legislatore abbia inteso specificare le procedure e i procedimenti nell'ambito dei quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione alle U.I.F., prevedendo all'art. 10 comma I del D.lgs. n. 231/2007 un nuovo perimetro applicativo per gli uffici delle pubbliche amministrazioni consistente in: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure

²¹ Si riporta il testo dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007: "1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Individuate le p.a. tenute alla comunicazione, valenza centrale assume poi la mappatura del rischio di cui all'art. 10 comma II del D.lgs. n. 231 del 2007.

La norma in questione valorizza il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, chiamato ad individuare, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di segnalazione.

Esso, con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, può al contempo individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma I, per i quali trova applicazione l'obbligo in parola, introducendosi così uno strumento di valutazione elastico, funzionale a garantire l'effettività della tutela mediante adeguamento dell'ambito applicativo della misura alle esigenze di fatto riscontrate.

Esaminato l'ambito applicativo dell'obbligo di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, è quindi necessario soffermarsi sulla figura dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.).

Ai sensi dell'art. 10 comma IV del D.lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all'adempimento di un dovere di comunicazione alla U.I.F. in merito a dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Sempre in forza di tale disposizione, la U.I.F., in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Evidenziato il ruolo centrale della U.I.F. nel contesto della lotta al riciclaggio, si osserva come essa, istituita dal D.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d'Italia in posizione d'indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1 gennaio 2008, subentrando all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

La soluzione adottata è conforme agli *standard* internazionali che individuano, quali caratteristiche essenziali di ogni *Financial Intelligence Unit (F.I.U.)*, l'autonomia operativa e gestionale, l'unicità a livello nazionale, la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria, la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo.

Ogni Stato membro è tenuto a recepire le direttive UE tenendo presente dei principi generali fondamentali (come, ad esempio, indicato per la recente direttiva UE n. 2019/1153 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, titolata *“Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati”*).

Si segnala come il legislatore ha optato per un modello di F.I.U. di tipo amministrativo, in modo da distinguere l'analisi finanziaria dall'analisi investigativa, valorizzando l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di “filtro” a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario.

Nell'impianto legislativo l'Unità ha una soggettività ancorata alle proprie funzioni istituzionali, che consente di configurarla come centro d'imputazione, coordinamento e canalizzazione di dati e informazioni di rilevante interesse pubblico.

L'organizzazione e il funzionamento della U.I.F. sono disciplinate con apposito Regolamento del Governatore della Banca d'Italia.

Il primo regolamento fu emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7); esso è stato rinnovato in relazione al riassetto organizzativo dell'Unità il 18 luglio 2014 (G.U. 27 ottobre 2014, n. 250).

La responsabilità della gestione della U.I.F. spetta in autonomia al Direttore, nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario.

La Banca d'Italia fornisce mezzi finanziari, beni strumentali, risorse umane e tecniche per l'efficace perseguimento dei fini attribuiti all'Unità dall'ordinamento; con funzioni consulenziali è previsto un Comitato di esperti, composto dal Direttore e da quattro membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore.

Dell'attività svolta la U.I.F. rende conto con apposito Rapporto annuale, che viene trasmesso dal Direttore dell'Unità, entro il 30 maggio di ogni anno, al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ed è allegato alla Relazione presentata al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'Unità stessa.

La U.I.F. riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi ([Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza-NSPV](#) e [Direzione investigativa antimafia-DIA](#)) e della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. L'Unità assicura altresì la trasmissione alla Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati ed effettua le analisi richieste.

In particolare, l'Unità riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati; riceve, inoltre, comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuate sulla base di criteri oggettivi in apposite istruzioni attuative, nonché il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari.

La U.I.F. può acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso ai sensi di legge o sulla base di protocolli stipulati con altre autorità o amministrazioni nazionali, scambiare informazioni con omologhe autorità antiriciclaggio estere (F.I.U.).

In tale quadro l'Unità dispone anche di poteri ispettivi nei confronti dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; le ispezioni consentono, in particolare, di accertare il rispetto degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette e di inoltrare delle comunicazioni oggettive all'Unità, nonché di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati.

L'Unità ha il potere di sospendere operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta del NSPV, della DIA, dell'Autorità Giudiziaria, ovvero d'iniziativa, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini. Il provvedimento di sospensione è adottato in stretto coordinamento con le autorità inquirenti.

L'Unità, sentito il Comitato di Sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette e, in relazione all'esito delle proprie analisi, trasmette le segnalazioni ritenute meritevoli di un seguito investigativo al NSPV e alla DIA, assicura la tempestiva trasmissione alla DNA dei dati, informazioni e analisi attinenti le segnalazioni di operazioni sospette ricevute per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e quelli d'interesse, comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale, archivia le segnalazioni che reputa infondate.

Sulla base del proprio patrimonio informativo, la U.I.F. svolge un'attività di analisi strategica volta all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema.

La U.I.F. effettua analisi e studi su singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su realtà economiche territoriali.

I risultati di carattere generale degli studi effettuati sono portati a conoscenza delle altre Autorità.

L'Unità elabora ed emana la normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, di trasmissione dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari, di inoltro delle comunicazioni oggettive e di trasmissione delle comunicazioni su operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni.

Al fine di favorire la promozione della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l'Unità "a monte" elabora e periodicamente aggiorna gli indicatori di anomalia e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-finanziario; "a valle" fornisce ai soggetti obbligati un'informazione di ritorno sull'esito delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dal NSPV e dalla DIA.

La collaborazione e lo scambio di informazioni a livello sia nazionale sia internazionale sono determinanti per l'efficace svolgimento delle funzioni assegnate alla U.I.F. e costituiscono più in generale una condizione imprescindibile per garantire efficienza ed efficacia all'intero sistema antiriciclaggio.

In ordine alle istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere inserite in sede di segnalazione, si rinvia al provvedimento adottato dalla U.I.F. in data 4 maggio 2011, il cui art. 3, in riferimento ai principi generali, prevede gli obiettivi perseguiti dalle istruzioni medesime, indicandoli in: a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la U.I.F. e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico; b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti; c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici; d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione

o in risposta a specifiche richieste della U.I.F.; e. sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata; f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate; g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.

Ulteriormente, si segnala, infine, come il sospetto debba necessariamente fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia.

Esaminati i principali profili relativi alle p.a. destinatarie degli obblighi sanciti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e il ruolo svolto dalla U.I.F., pare infine opportuno tornare al dettato dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, come riformato dal legislatore mediante il D.lgs. n. 90/2017, al fine di evidenziare come il comma V della disposizione attribuisca ruolo centrale alla formazione, sancendo la necessità che le Pubbliche Amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma I, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'art. 3 del D.lgs. 1 dicembre 2009 n. 178, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

Torna, quindi, in rilievo il ruolo svolto dalla formazione del personale ai fini della concreta attuazione della normativa dettata dal legislatore, come del resto previsto anche nella diversa ma contigua materia dell'anticorruzione.

4. La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione.

Individuati i principali meccanismi approntati dalla normativa oggetto di studio ai fini del contrasto del fenomeno di riciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni, si deve evidenziare la centralità che in tale sistema assume la segnalazione di operazioni da ritenersi sospette.

L'obbligo di segnalazione, cui si è già fatto riferimento nel paragrafo precedente quale strumento di lotta al fenomeno di riciclaggio, è previsto dall'art. 35 D.lgs. n. 231/2007 al ricorrere di determinati presupposti e,

precisamente, in presenza di un ragionevole motivo di sospetto circa il fatto che siano in corso o siano state compiute o tentate nel contesto della p.a. operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo²².

Nell'ambito della disciplina della segnalazione, particolare importanza assume anzitutto la tutela del segnalante.

Tutela che, nel garantire il soggetto che effettua la segnalazione, persegue l'intento di rendere effettivo il meccanismo approntato dal legislatore.

In tale prospettiva, è pertanto necessario fare riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. 231/2007²³ che impone ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione l'obbligo di approntare le misure idonee a garantire la riservatezza del segnalante.

Al fine di rendere effettiva la tutela dell'identità del segnalante e, conseguentemente, la concreta operatività del meccanismo di segnalazione sospetta, la garanzia circa la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione dell'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è prevista espressamente anche in fase procedimentale, davanti all'Autorità giudiziaria, e anche in caso di denuncia o rapporto ai sensi dell'art. 331 e 347 c.p.p.

Sempre al fine di tutelare la concreta operatività del meccanismo di segnalazione degli illeciti a mezzo della protezione del dipendente pubblico

²² Quale esempio di concreta applicazione della normativa in materia di segnalazione di operazioni sospette, si rinvia al Decreto n. 24/DGi del 24 gennaio 2019, adottato dalla ATS di Pavia ed avente ad oggetto il regolamento per la rilevazione e la comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (aggiornamento del regolamento adottato con decreto n. 38/DGi del 30.11.2017).

²³ Art. 38 del D.lgs. n. 231/2007: "1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. 2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti. 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse".

segnalante, l'art. 1 comma I della L. 30 novembre 2017 n. 179²⁴ è intervenuto nel riformare l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, prevedendo, accanto alla tutela della riservatezza del segnalante, il divieto di adozione di misure potenzialmente ritorsive e, quindi, vanificanti l'effettività della procedura²⁵.

²⁴ Legge 30 novembre 2017 n. 179: *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*. (G.U. 14.12.2017, n. 291). Si segnala che la tutela del dipendente pubblico, già realizzata attraverso la disciplina introdotta dall'originario art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012 n. 190, era stata oggetto di modifica ad opera dell'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.

²⁵ Art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001: "1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o

La disciplina in questione, istitutiva della figura del c.d. whistleblower, completa e attua il quadro delle tutele del pubblico dipendente che, assistendo alla commissione di un illecito nel contesto della Pubblica Amministrazione di appartenenza, “soffi il fischiello”, segnalando al responsabile della prevenzione della corruzione, all’ANAC, all’Autorità giudiziaria o a quella contabile il perpetrarsi di reati.

Esaminata la tutela del segnalante e individuato il parallelismo esistente con le garanzie previste a favore del whistleblower, è necessario procedere all’esame dell’altra figura coinvolta nella procedura di segnalazione di operazioni sospette, costituita dal gestore.

In proposito, si osserva anzitutto che con provvedimento in data 23 aprile 2018 la U.I.F., nel dettare le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto all’art. 11 l’obbligo di individuazione e nomina²⁶ del soggetto gestore, costituente unico e fondamentale interlocutore dell’Unità²⁷.

Quanto al ruolo svolto dal gestore nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, si osserva come egli sia tenuto alla valutazione in merito alla fondatezza e rilevanza della segnalazione ricevuta, dovendo in tal caso inoltrare la stessa presso la U.I.F., nel rispetto delle garanzie di riservatezza circa il soggetto segnalante cui si è fatto cenno e, più in generale, in merito all’operazione oggetto di sospetto²⁸.

comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

²⁶ Per un esempio, si veda il decreto 12 ottobre 2018 del Comune di Tavazzano con Villavesco, avente ad oggetto la nomina del gestore della segnalazione antiriciclaggio nonché, con riferimento alle aziende sanitarie, la delibera n. 1374 del 16 novembre 2017 dell’ASST Garda, avente ad oggetto l’individuazione del gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e l’approvazione del relativo regolamento di funzionamento.

²⁷ Art. 11 del provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018: “Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line”.

²⁸ In proposito, si riporta l’art. 39 del D.lgs. n. 231/2007: “1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all’articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo. 3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti

Infine, occorre segnalare la previsione di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 231/2007 che, in caso di mancata segnalazione, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni in questione, evidentemente funzionali a rafforzare, in chiave repressiva, l'effettività del meccanismo di segnalazione²⁹, si sostituiscono alla sanzione prevista, prima della riforma attuata con il D.lgs. n. 90/2017, dall'art. 57 comma IV del D.lgs. n. 231/2007 che, in caso di operazione non segnalata, prevedeva l'applicazione di una sanzione pecuniaria di importo variabile dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata³⁰.

che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo. 5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo”.

²⁹ Art. 58 del D.lgs. n. 231/2007: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro”.

³⁰ Si riporta il testo dell'art. 57 del D.lgs. n. 231/2007 nella versione antecedente alla riforma attuata con D.lgs. n. 90/2017 e oggi invece riguardante l'inosservanza degli obblighi di conservazione: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione

5. Gli indicatori di anomalia.

Al fine di consentire l'individuazione delle operazioni oggetto di segnalazione, la normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni introduce la previsione ad opera della U.I.F. di una serie di indicatori, cui fare riferimento nella valutazione circa il carattere anomalo dell'attività intrapresa.

A tali indici, definiti appunto "indicatori di anomalia"³¹, fa riferimento l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2007 che, ai commi IV lett. e) e VII lett. b), attribuisce all'Unità il compito di elaborarli al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo³².

nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".

³¹ In proposito, si segnala che tali indici sono stati introdotti per la prima volta nell'ordinamento dal decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015: *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.*

³² Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2007, relativo all'Unità d'informazione finanziaria, nell'ambito del quale trova collocazione la previsione degli indici di anomalia: "1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta; d)

Importante segnalare che gli indicatori di anomalia, aventi lo scopo di ridurre la discrezionalità e l'incertezza connessa a valutazioni di matrice soggettiva e periodicamente aggiornati dalla U.I.F., anche in funzione delle specificità delle singole categorie di obbligati, si sostanziano per ciò stesso in un elenco di caratteristiche esemplificative che le operazioni sospette possono nella prassi presentare.

Nonostante la valenza non tassativa degli stessi, peraltro, è utile dare concretezza allo studio della normativa segnalando alcuni fra i principali indicatori elaborati dall'Unità quali, in particolare, la circostanza che il soggetto cui è riferita l'operazione sia notoriamente contiguo, il fatto che l'operazione di acquisto o vendita sia notoriamente fuori mercato; la presenza di offerte di polizze assicurative sanitarie a prezzi fuori mercato; la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici mediante il ricorso al frazionamento qualora il concorrente non dimostri la sussistenza

avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante; e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d). 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto; b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto”.

dei requisiti; le ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto con affidamenti diretti.

Tali indicatori, ad esempio, sono contenuti nello stesso Piano Triennale Anticorruzione adottato per il triennio 2019 da ATS Milano a conferma di come tali misure siano utili ad incentivare l'educazione alla legalità all'interno della p.a.

L'importanza della pubblicazione e divulgazione anche all'esterno tramite il sito dell'Amministrazione Trasparente delle misure volte a prevenire il reato di riciclaggio è utile anche a rafforzare la fiducia del privato nei confronti della p.a.

Tali argomenti sono stati oggetto del corso di formazione tenuto dalla scrivente in ATS Milano in ordine alle materie in esame in data 24 ottobre 2019.

Un ulteriore profilo affrontato in tale sede è stato quello inerente la modalità di nomina del gestore delle segnalazioni con delibera avente ad oggetto di solito la "individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio ed approvazione del relativo regolamento di funzionamento".

Di solito tale Gestore ricopre all'interno della realtà sanitaria il ruolo di direttore amministrativo in quanto ritenuta figura in possesso di idonee competenze e in grado di effettuare una valutazione corretta ed imparziale delle segnalazioni da inoltrare all'UIF.

Alla base della suddetta delibera, inoltre, viene sempre acquisito il parere tecnico favorevole dal Responsabile del Servizio Affari Legali, assicurativi nonché del Direttore Socio Sanitario.

L'adeguata motivazione, infatti, di ogni provvedimento amministrativo resa conoscibile all'esterno è indice di una corretta azione amministrativa.

Il provvedimento di delibera del suddetto Gestore, oltre a dare atto di non comportare oneri aggiuntivi per la p.a., indica la pubblicazione del provvedimento sull'albo on line dell'ente nonché la comunicazione alle strutture interessate.

Utile è indicare all'interno del regolamento di funzionamento i quattro livelli di responsabilità interni all'azienda ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Di solito sono i seguenti: il direttore amministrativo, il direttore amministrativo in qualità di gestore delle segnalazioni, il responsabile della struttura, il responsabile del servizio economico finanziario.

In sintesi, il direttore amministrativo verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza e adottino procedure per rendere fruibili le informazioni.

Il Responsabile della segnalazione risponde dell'applicazione della regolamentazione e della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il gestore nelle valutazioni a lui attribuite. Si ricorda che il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Il Responsabile del Servizio Economico finanziario, gestendo nel complesso i flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento o riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni e transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali.

Inoltre, analizzando il Regolamento per la rilevazione e la comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato da ATS Pavia con decreto n. 24 del 24 gennaio 2019, è interessante evidenziare come vengono disciplinati i profili sopra esaminati ed in particolare gli obblighi di comunicazione, i livelli di responsabilità, gli indicatori di anomalia, la modalità di comunicazione interna, la verifica della controparte, la comunicazione dell'operazione sospetta alla U.I.F. e la riservatezza e tutela del segnalante.

In particolare, è possibile distinguere gli indicatori di anomalia a seconda dell'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione o connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni (poi di seguito si analizzerà la distinzione a seconda dei settori).

Nella specie, a titolo esemplificativo, in ordine alla prima categoria indicata si possono distinguere il caso in cui il soggetto cui è riferita l'operazione è una impresa di recente costituzione amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanomi (amministratori di diritto e non di fatto), o quello in cui il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano

interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio, ma di terzi.

Ed ancora: il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire i documenti d'identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Inoltre, un ulteriore indicatore di anomalia riguarda l'organizzazione dell'impresa di riferimento: il soggetto cui è riferita l'operazione è una impresa partecipata da soci o con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo ovvero notoriamente contigui a questi.

In ordine agli indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni possiamo distinguere, a titolo esemplificativo, la richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Ed ancora: istanza di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi, estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione, richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi, improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato, presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie, ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

Per quanto concerne invece la categoria degli indicatori in relativi al settore di attività, di certo i due principali ambiti sono il settore degli appalti e del finanziamento pubblico.

Con riferimento al settore degli appalti, gli indicatori specifici possono essere individuati in: partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e

gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza, o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione; partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione; modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture in rinnovi o proroghe al di fuori dei casi normativamente previsti o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Ed ancora, tramite l'indebito ricorso all'istituto del subappalto è possibile evincere delle anomalie come, ad esempio, il ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Inoltre, a causa degli squilibri finanziari di molti sistemi sanitari regionali e della riduzione delle risorse, molte aziende si trovano spesso nell'impossibilità di pagare tempestivamente i propri fornitori come le strutture convenzionate o le farmacie.

In tale contesto, dati i lunghi tempi di attesa per i pagamenti, gli operatori privati, per far fronte alle obbligazioni connesse alla loro attività sono costretti a monetizzare i loro crediti rivolgendosi a società di factoring che riescono a lucrare talvolta in relazione all'entità spesso significativa dei crediti vantati, cospicui guadagni.

E' evidente che in tali realtà sussiste il rischio che dietro le suddette società non vi siano istituti bancari, ma possano celarsi operazioni di riciclaggio di denaro di illecita provenienza (la gestione dei crediti può essere essa stessa fonte di rapporti non chiari con la pubblica amministrazione).

Come escludere che la società sia riconducibile ad un prestanome che sia disponibile dietro compenso ad occultare la reale provenienza del denaro della finanziaria?

Dato atto di quanto sopra, è evidente che la realtà sanitaria si pone di certo più spesso quale soggetto passivo in relazione al reato di riciclaggio nella specie nel momento in cui viene a contatto con l'esterno.

Ad esempio, un ambito di rischio può essere individuato nel settore della stipula dei contratti con enti accreditati per le prestazioni sanitarie.

E' palese che se l'ente accreditato indicherà un conto estero per l'accredito da parte, ad esempio, di una ATS necessarie saranno per la stessa le preventive verifiche prima di indicare una anomalia.

Si ribadisce, infatti, che la segnalazione dovrà essere fondata su criteri precisi riconducibili anche alle linee guida sopra indicate dettate da Banca d'Italia nei limiti degli strumenti di ricerca in dotazione alla pubblica amministrazione.

Di certo, inoltre, si rileva che una segnalazione inopportuna in ogni caso non potrà portare conseguenze sul piano penalistico in quanto la segnalazione non contiene la espressione della volontà manifesta di voler perseguire taluno penalmente.

Letteralmente si ricorda che l'art. 368 c.p. prevede che: "Chiunque, con [denuncia](#) [c.p.p. 333], [querela](#) [c.p.p. 336], [richiesta](#) [c.p.p. 342] o [istanza](#) [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'[Autorità giudiziaria](#) o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le [tracce di un reato](#), è punito con la [reclusione](#) da due a sei anni".

Nel caso in esame, quindi, si demanda all'autorità competente la valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali fattispecie di reato e la identificazione degli eventuali soggetti attivi del reato.

Inoltre, una segnalazione opportuna potrà costituire, ad esempio, l'indicazione di eventuali società di recente costituzione che siano rappresentate da un amministratore con precedenti in materia di reati contro la p.a., con sede legale all'estero e sede operativa indicata in Italia.

Ed ancora. Un ambito di rischio per la p.a. di certo può essere il caso in cui vi sia richiesta di cessioni del credito per cui la p. a. non si può rifiutare, ma è tenuta ad opportune verifiche.

Ma quali sono gli strumenti a disposizione per la p.a. per le verifiche?

Nel mondo della sanità sono i collegamenti e le consultazioni che la realtà sanitaria può attuare con la Camera di commercio, la richiesta del durc (documento unico di regolarità contributiva), le richieste ad Equitalia e le istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali (dato non più fornito dalla Camera di Commercio che dovrà essere richiesto dalla p.a. all'ufficio del Tribunale Fallimentare).

Allo stesso modo sarà utile verificare il casellario giudiziario e i carichi pendenti dei soggetti apicali della società che entra in contatto con la p.a.

Una ulteriore verifica utile potrà essere in merito alla regolarità contributiva offerta dall'eventuale cessionario in ordine ai dipendenti e, in particolar modo nel mondo degli appalti, la richiesta di certificazione antimafia obbligatoria sopra la soglia di centocinquantamila euro.

Di certo utile sarà eventualmente una verifica in ordine ai cessionari che indicano dei conti correnti extra UE.

Interessante inoltre è l'ambito della procedura di scelta del contraente assicurativo.

In ambito sanitario la suddetta procedura è tutelata dalla centrale acquisti regionale che oggi prevede l'indizione di una gara anche per scegliere il broker.

Il rischio, pertanto, della denuncia di una offerta di stipula di polizze assicurative fuori mercato che potrebbero essere oggetto di segnalazione si riduce (ma se accadesse costituirebbe oggetto di segnalazione opportuna).

In ambito assicurativo, i contratti utilizzati in una struttura quale ad esempio quella di una ATS possono riguardare la responsabilità civile, patrimoniale, all risk quali incendio, infortunio, polizze casco per le auto con autisti.

Di certo, tenendo conto delle condizioni contrattuali offerte, si potrà valutare la sussistenza di eventuali indici di anomalia in quanto, ad esempio, una offerta di premio senza franchigie contrattuali a prezzi molto bassi da parte di compagnie assicurative di piccole dimensioni con sede legale all'estero e sede operativa in Italia potrà assurgere a sospetto di anomalia.

Inoltre per sensibilizzare alla segnalazione dall'interno sarebbe utile fornire agli uffici considerati a rischio (quali ad esempio quello appalti) una email interna per le segnalazioni ed un format da compilare con già indicate le eventuali anomalie (tale modello potrebbe aiutare chi non è laureato in giurisprudenza od in economia a riflettere su eventuali anomalie riuscendo anche ad individuare la natura degli elementi di sospetto).

Un altro ambito a rischio può essere costituito dal settore dell'erogazione dei finanziamenti o ricezione dei finanziamenti quali le sponsorizzazioni.

Nella specie, infatti, una realtà come anche quella di una ATS dovrebbe effettuare delle verifiche nel caso in cui ricevesse da società con struttura anomala delle sponsorizzazioni.

Si ricorda, infatti, che strutture come le ATS operano ricerche con borse di studio in ordine alla programmazione e controllo della salute, in ordine agli stili di vita del paziente ed ad esempio all'incidenza dello stile di vita sulla salute del paziente con riferimento a determinate patologie quali quelle cardiologiche.

Ed ancora. Il settore degli appalti può originare esigenze di segnalazione di anomalie quale ad esempio il settore di fornitura di beni e servizi (come la cancelleria e la carta), la manutenzione degli edifici, le pulizie, la vigilanza, il sistema di manutenzione informatico, il ricorso al subappalto.

Di certo sarà necessario per la p.a. conciliare quanto è indicato nel Codice degli Appalti (ad esempio non si potrà vietare a priori l'aggiudicazione del servizio ad appaltatori esteri in quanto si violerebbe il principio di concorrenza o non si potrà vietare il subappalto) con quanto consigliato dalla Banca d'Italia e con i tempi degli operatori esterni a cui la p.a. si trova a richiedere le informazioni al fine di effettuare le sopra esposte verifiche.

Ad esempio nel caso in cui si dovesse far ricorso al subappalto per la p.a. in determina si indicherà che si richiedono informazioni ad esempio all'Agenzia delle Entrate e, se la risposta entro 30 giorni non arriverà, tale circostanza verrà indicata con possibilità per la p.a. in caso di anomalia di agire in autotutela con revoca dell'affidamento.

E' evidente che per le suddette verifiche la p.a. per prima cosa dovrà esaminare la visura camerale e valutare se l'oggetto del subappalto è attinente con l'oggetto sociale indicato in visura e con l'organizzazione d'impresa (numero di dipendenti ed attrezzatura nonché polizza assicurativa aziendale).

Si ribadisce, quindi, che di certo la p.a. sarà tenuta con cautela a valutare la sussistenza degli elementi di sospetto e di conseguenza anche la revoca degli affidamenti dovrà essere valutata alla luce dei principi di diritto amministrativo.

Per un costante indirizzo giurisprudenziale, ad esempio, la carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dell'affidamento di un appalto pubblico, anche all'indomani della stipula di quest'ultimo e, quindi, a fortiori lo è, allorquando il contratto non sia stato ancora concluso, posto che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4809/2013; Sez. V, n. 6406/2014; n. 2013/2015; n. 1599/2016).

La determinazione risulta fondata su una adeguata e legittima base motivazionale allorquando si dia atto del verificato venir meno della fonte di finanziamento dei lavori affidati, suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990. Di conseguenza, se la Pubblica Amministrazione motiva adeguatamente la scelta dimostra il relativo corretto agire anche all'esterno.

Deve concludersi, infatti, per la legittimità dell'azione amministrativa allorquando la determinazione contestata risulta adeguatamente motivata dalla stazione appaltante con valutazioni che non si possono censurare per palese ingiustizia.

Invero, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che la prosecuzione dell'appalto in presenza di condizioni come quelle esplicate, si sarebbe comunque posta in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche.

Peraltro, nelle determinazioni di revoca la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (si consulti in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1646/2012).

Dato atto di quanto sopra esposto, è evidente che la p.a. nel valutare la sussistenza di indici di anomalia si trova ad affrontare diverse questioni e anche a prevedere eventuali conseguenze dopo la segnalazione.

Segnalazione che potrà intervenire quando si esclude un appaltatore potenziale da una gara, nelle more dell'esecuzione di un contratto o dopo la conclusione dell'esecuzione di un contratto.

L'utilità dell'organismo interno collegiale alla p. a. per la valutazione della fondatezza della segnalazione diviene opportuna con indicazione, altresì, all'interno del regolamento adottato dalla p.a., pubblicato sul sito amministrazione trasparente, della procedura impiegata per individuare le operazioni sospette.

Inoltre particolarmente vantaggiosa sarà, per le operazioni sospette rilevanti, la stesura di un verbale interno.

La p.a., infatti, nel caso anche di decisione di esclusione di una segnalazione poi invece ritenutasi opportuna, per casi rilevanti, potrà conservare uno storico delle decisioni assunte, utile anche in caso di rotazione dei dirigenti che quindi si trovano ad esaminare la posizione *ex novo*.

Conclusioni.

Il presente contributo rappresenta un ulteriore esempio di come spesso la normativa in astratto trovi difficoltà applicative.

Di certo all'interno delle realtà sanitarie non è semplice contemperare le buone ragioni del legislatore con gli strumenti messi a disposizione per le verifiche alla p.a.

Si pensi, infatti, che le aziende sanitarie pubbliche devono far ricorso ad interpellanti esterni per poter effettuare i controlli e spesso le risposte non arrivano nei tempi idonei per effettuare controlli efficienti e tempestivi.

Il profilo positivo in relazione alla richiesta da parte del legislatore di adottare un regolamento interno in materia di antiriciclaggio e una procedura di verifica interna alimentano non solo la sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi, ma anche lo sviluppo del senso di auto-responsabilità del dipendente pubblico.

Inoltre la suddetta normativa permette alla realtà della pubblica amministrazione di ricorrere sempre in modo maggiormente frequente allo strumento dell'adeguata motivazione nel momento in cui emana un qualsiasi provvedimento od interviene in autotutela.

In ogni caso l'adozione di procedure interne o di gruppi di valutazione interni di lavoro permette poi, in caso di richieste sull'operato della p.a., di dimostrare le buone pratiche della stessa.

Come già segnalato di certo le problematiche non mancano. La frammentazione delle informazioni è una difficoltà che oggettivamente può impedire una efficace attività di monitoraggio ed accertamento delle operazioni sospette, ma può essere risolto con la creazione di una apposita rete informatizzata interna all'ente che può prevedere una armonizzazione con le banche dati esterne (quali quelle, ad esempio, in dotazione presso la Camera di commercio, Pra o Inps).

La pubblica amministrazione può divenire, così, anche un protagonista nella segnalazione di illeciti aiutando gli organi di controllo a far emergere reati nell'ottica di una sempre più sollecitata cooperazione.

A livello europeo la cooperazione è uno degli elementi essenziali se si legge la direttiva UE n. 2019/1153 per cui il termine di recepimento nelle legislazioni nazionali è previsto entro il 1 agosto 2021. Importante diviene,

quindi, lo scambio delle informazioni tra autorità competenti nel rispetto sempre della tutela dei dati sensibili.

Non si deve, infatti, dimenticare come il legame tra la disciplina in materia di antiriciclaggio e privacy si palesi in vari ambiti non solo nel momento dello scambio dell'informazione, ma anche nella fase della conservazione documentale.

Bibliografia.

Antolisei F., *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 2003.

Cavallini A.S., Troyer L., *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del vicino ingombrante*, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 95 ss.

Cosulich F., *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in Riv. trim. dir. pen. Ec., 2015, 55 ss.

D'Avirro A., Giglioli M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in op. cit. nota 13.

Dell'Osso A.M., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 804 ss.

Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale. Parte Generale*, Torino, Zanichelli, 2019.

Fisman R., Golden M.A., *Corruption. What everyone needs to know*, Oxford University Press, 2017.

Gullo, *Autoriciclaggio*, Voce per il libro dell'anno Treccani 2016; in op. cit. nota 20.

Lanzi A., *L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di razionalizzazione da parte della giurisprudenza*, in *L'indice penale*, 2015, 1 ss.

Marinucci G. Dolcini E. Gatta G., *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 2019.

Mucciarelli F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 108 ss.

Piva D., *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *Resp. amm. soc.*, 2015, 3, 59.

Sgubbi F., *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2014, 137 ss.